



Comune di Verretto

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 039 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D, DEL CAMPO CALCIO PER L'ANNO SPORTIVO 2009/2010.

L'anno DUEMILANOVE addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 nella sede municipale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
SINDACO	POLIN LUIGINO		SI
ASSESSORE	VENCO VITTORIO	SI	
ASSESSORE	ROVATI CARLO	SI	
ASSESSORE	REALI GIOVANNI	SI	
ASSESSORE	DELUCCHI MAURIZIO		SI

Partecipa il Segretario Comunale sig. **BARIANI ROBERTO**.

Il Sig. **ROVATI CARLO**, Assessore, assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza apre la seduta e sottopone all'esame della GIUNTA l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Assegnazione in uso all'Associazione Sportiva F.B.C. Casteggio 1898 A.S.D, del campo calcio per l'anno sportivo 2009/2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il sistema sportivo locale sviluppa la maggior parte delle sue attività nelle strutture di proprietà comunale, comprese le palestre scolastiche;
- che per l'evoluzione di tale sistema la gestione razionale di tali impianti, finalizzata al soddisfacimento in linea ottimale delle esigenze delle associazioni e delle società sportive, nonché dei singoli praticanti, anche riuniti in gruppi spontanei, costituisce leva organizzativa fondamentale;
- che questo Comune è proprietario di un impianto sportivo (Campo calcio) ubicato in Via Mazzini;

Preso atto che, a seguito di colloqui con l'Amministrazione Comunale, l'Associazione Sportiva F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D, con sede a Casteggio in Via Dabusti, 27, in data 4/9/2009 protocollo n. 1895 ha richiesto l'utilizzo del Campo calcio e gli annessi spogliatoi per lo svolgimento della pratica del calcio ai bambini tra gli 8 e i 10 anni (Categoria Pulcini);

Ritenuto di rispondere positivamente a tale richiesta, concedendo in uso, il suddetto impianto di proprietà comunale sino a tutto il 30/06/2010;

Vista la bozza di convenzione predisposta dal competente Servizio, atta a disciplinare le modalità di gestione della struttura in oggetto, allegata al presente atto;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha conservato in sua disponibilità spazi in fasce orarie differenziate, per proprie esigenze;

Ritenuto inoltre che il proseguimento della pratica dell'attività calcistica attraverso l'utilizzo delle strutture esistenti costituisca obiettivo di particolare rilevanza sociale meritevole di essere perseguito, data l'importanza del momento aggregativo sia per l'attività giovanile che in genere per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Visto l'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 che disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

Di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione Sportiva F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D, con sede a Casteggio in Via Dabusti, 27 per l'utilizzo del Campo calcio e degli annessi spogliatoi, per lo svolgimento della pratica del calcio ai bambini tra gli 8 e i 10 anni (Categoria Pulcini), sito in Via Mazzini, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI VERRETTO PROVINCIA DI PAVIA

CONVENZIONE tra il **COMUNE DI VERRETTO** e **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.** per **L'UTILIZZO del CAMPO CALCIO**

Art. 1 - Oggetto

Convenzione tra il Comune di VERRETTO rappresentato dal Sindaco, Polin Luigino e il Sig., in qualità di Presidente del **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**, il quale agisce per nome e per conto dell'Associazione che rappresenta. per l'utilizzo del Campo calcio situato in Via Mazzini, e relativi accessori (attrezzature, spogliatoi, ecc.).

Art. 2 - Scopo della convenzione

Favorire lo svolgimento della pratica del calcio ai bambini tra gli 8 e i 10 anni (Categoria Pulcini).

Art. 3 - Durata della convenzione

La convenzione avrà durata di mesi dieci da *settembre 2009 fino al 30 giugno 2010*. Non è previsto l'automatico rinnovo della presente convenzione, per cui alla cadenza solo una nuova convenzione sottoscritta dalle parti potrà sancirne il proseguimento. L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la convenzione con preavviso di giorni 30, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore. L'associazione Sportiva, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla convenzione, dandone preavviso almeno 30 giorni prima con lettera raccomandata

Art. 4 - Calendario

Le attività oggetto dell'art. 2 della presente convenzione si svolgeranno secondo il seguente calendario:
sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Il calendario sopra indicato potrà subire variazioni in funzione di eventuali cambiamenti di utilizzo del campo calcio a seguito delle mutate esigenze di utilizzo da parte dell'Associazione Sportiva convenzionata.

Il Sig..... dichiara di essere a perfetta conoscenza che, al di fuori degli orari sopra indicati, il campo calcio potrà essere occupato da altri utenti.

Non sarà possibile occupare il campo calcio al di fuori dei giorni e degli orari concordati con la presente convenzione, salvo deroga espressa.

L'Associazione Sportiva è a conoscenza ed accetta il fatto che, qualora fosse necessario, l'Amministrazione Comunale potrebbe dover intervenire per opere di manutenzione che potrebbero comportare una limitazione o una sospensione dell'utilizzo dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare preventivamente tale necessità all'Associazione Sportiva.

Art. 5 - Uso struttura

L'associazione Sportiva è tenuta ad utilizzare correttamente le strutture concesse in uso esclusivamente ai fini sportivi di cui all'art. 2.

L'associazione Sportiva si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla convenzione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'amministrazione.

E' vietato subaffidare a terzi l'utilizzazione dell'impianto.

L'associazione Sportiva si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura.

L'associazione Sportiva è responsabile di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante gli orari di utilizzo e ne risponde con il risarcimento dei danni.

L'associazione Sportiva esonera da qualsiasi responsabilità l'Ente Locale proprietario, per qualsiasi fatto avvenuto nei locali dell'impianto durante le ore di utilizzo, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Art. 6 - Canone di utilizzo e pulizia

Il canone comprende l'utilizzo dell'impianto sportivo e relativi accessori oggetto della presente convenzione.

L'associazione Sportiva **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**, verserà al Comune di Verretto un canone per l'utilizzo dell'impianto sportivo e dei relativi accessori a titolo di parziale rimborso spese. Per la stagione 2009/2010 il canone di utilizzo viene quantificato in € 600,00 da pagarsi in unica/due rate, con scadenza al 30/01/2010 e 30/05/2010.

Il canone di utilizzo dovrà essere versato:

- alla tesoreria comunale presso la filiale della Banca Centropadana Credito Cooperativo Oltrepò Pavese Filiale di Lugavilla utilizzando il codice IBAN:

- sul C.C.P. (Conto Corrente Postale) n. 14777270 intestato a "Comune di Verretto – Servizio di Tesoreria" indicando in ogni caso la causale del versamento "*canone utilizzo campo calcio comunale stagione 2009/2010*"

In tale canone, tenuto conto di quanto stabilito al successivo art. 7, è da intendersi compresa la spesa relativa ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento, le cui utenze fanno capo al comune.

Al concessionario compete la pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici da effettuarsi al termine delle attività.

L'Associazione Sportiva si impegna senza eccezione alcuna, a corrispondere all'Ente concedente il canone d'uso nella consapevolezza che il mancato pagamento dello stesso comporta la revoca immediata della presente convenzione.

Nel caso di cessazione anticipata dell'attività sportiva, l'Associazione Sportiva **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**, è tenuta a versare l'importo stabilito diminuito in proporzione del periodo di mancato utilizzo per cessazione anticipata.

Art. 7 - Oneri a carico del Comune

L'amministrazione, la quale è intestataria delle utenze, per tutta la durata della convenzione provvede al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento.

L'amministrazione si farà, altresì, carico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strutture concesse in uso nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura.

L'amministrazione concederà in uso gratuito, per tutta la durata della convenzione, all'Associazione Sportiva **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**, il trattorino rasaerba di proprietà comunale per le operazioni di sfalcio settimanale dell'erba

Art. 8- Oneri a carico dell'Associazione Sportiva

L'Associazione Sportiva si impegna all'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale disciplinante la materia di cui trattasi, in particolare si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

1. tenuta di due copie delle chiavi ed apertura e chiusura dell'impianto sportivo per tutto il periodo di durata della convenzione. Le chiavi dell'impianto dovranno essere riconsegnate tassativamente il giorno successivo alla scadenza della convenzione. E' fatto divieto al consegnatario delle chiavi di farne copia.
2. posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva ed la rimozione delle stesse dopo l'avvenuto utilizzo giornaliero;
3. accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
4. custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero.
5. a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti e i materiali e in ogni caso a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza;
6. a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali spogliatoi;
7. alle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, del campo calcio consistenti nella:
 - sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
 - segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
 - nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

Art. 9 - Responsabilità

L'Associazione assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'iscrizione al C.S.I. o F.I.G.C. garantisce la copertura assicurativa; per altre attività, che non prevedono l'iscrizione sopra descritta, verrà presentata adeguata copertura assicurativa da parte dell'Associazione Sportiva **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**

Art. 10 – Pubblicità

L'Associazione, durante gli orari di utilizzo, è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione. I ricavi sono di esclusiva pertinenza dell'Associazione. Gli oneri conseguenti alle installazioni pubblicitarie dell'Associazione, quali targhe, scritte, ed insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva sono a suo carico. L'Associazione è inoltre responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità. L'Associazione è tenuta inoltre ad osservare tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi in materia, tra cui in particolar modo quelle concernenti la sicurezza, e ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. L'imposta sulla pubblicità, determinata a norma di legge e di regolamento comunale, s'intende a carico dell'Associazione.

Art. 11 - Patti e deroghe

La Sig. quale Presidente dell'Associazione Sportiva **F.B.C. CASTEGGIO 1898 A.S.D.**, si rende garante affinché vengano rispettate tutte le condizioni inserite nella presente convenzione.

Art. 12 -Tenuta chiavi Impianto e Controlli

All'amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione attraverso verifiche effettuate dal proprio personale, riguardante le strutture concesse in uso in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Art. 13 – Responsabile della gestione

L'Associazione è tenuta a nominare il Responsabile della gestione che sarà sempre reperibile.

Il nominativo sarà comunicato formalmente al Comune prima della presa in consegna dell'impianto.

Qualora l'Associazione non provveda a comunicare il nominativo del Responsabile, resta inteso che lo stesso coinciderà con la figura del Presidente dell'Associazione.

La presenza dei responsabili dell'Associazione, è condizione indispensabile per l'accesso all'impianto e per il suo uso.

Art. 14 - Revoca

La Convenzione può essere revocata, con semplice comunicazione scritta, dal concedente e cesserà di pieno diritto, qualora il concessionario dovesse trasgredire anche ad una sola delle clausole indicate nel presente atto e nel regolamento comunale inerente la materia di cui trattasi senza che l'Associazione possa pretendere compensi od indennizzi di sorta.

Art. 15 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decr. Leg.vo n. 196 del 30.06.2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi connessi al presente procedimento.

Letto, Approvato e Sottoscritto

Verretto , Lì

per il COMUNE DI VERRETTO
IL SINDACO
(Polin Luigino)

per L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
GRUPPO SPORTIVO
DILETTANTISTICO VERRETTO
IL PRESIDENTE
(.....)

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ROVATI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI ROBERTO

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art. 134, comma 3° D.lgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI ROBERTO

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO ROVATI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BARIANI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BARIANI ROBERTO

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art.134, comma 3° dlgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI ROBERTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARIANI ROBERTO